



#### **POSITION-PAPER UNIONPLAST**

## Proposta di Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio del 30.11.2022

# Inquadramento del settore

## Produzione di imballaggi in plastica in Italia

Il comparto dell'imballaggio è il principale settore applicativo delle materie plastiche, tanto in valore che in volume. L'Italia nell'economia europea è il secondo produttore di imballaggi dopo la Germania ed **esporta imballaggi e merci imballate**, forte della propria **industria manifatturiera e agroalimentare** che necessitano di adeguati standard di sicurezza per la gestione, il trasporto e la vendita delle merci. Le plastiche servono a 360° ogni filiera industriale del paese che necessiti di imballaggi.

Il settore vede la presenza di ben tremila aziende, contando sia i trasformatori che le aziende di seconda lavorazione.

IMBALLAGGI IN PLASTICA (aggiornamento Plastic Consult per Unionplast – dati 2021)

2.948	12.279 mln €	5.487 mln €	44,7%	50.000
Aziende	ziende Fatturato Export		Export %	Addetti

## Recupero e Riciclo di imballaggi plastici in Italia

I dati del Consorzio di filiera Corepla ci confermano che l'Italia sta continuando a fare passi avanti nell'organizzazione di raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica.


**55,2** % di riciclo sul totale contro il 54,8% del 2021

+0,8 % crescita della raccolta differenziata rispetto al 2021 (25 kg in media per abitante)

96,3% il recupero complessivo (fonte ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani\_ed-2022)









COREPLA è l'unico **EPR** al mondo a selezionare e avviare a riciclo oltre 30 diverse tipologie di rifiuti di imballaggio in plastica

Figura 1. Le modalità di vendita di alcuni rifiuti di imballaggio gestiti da COREPLA

Sulla base dei dati forniti da ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani\_ed-2022 la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in plastica risulta essere quella che grazie a specifici accordi tra consorzio di filiera e i Comuni ha prodotto i migliori risultati. Infatti le convenzioni sottoscritte alla data del 31 dicembre 2021 mostrano il raggiungimento di un alto numero di soggetti convenzionati (914), il maggior numero di abitanti raggiunti (58.111.463), il maggior numero di comuni raggiunti (7.583).

Materiale	N. soggetti convenzionati	N. abitanti	% popolazione coperta	N. comuni	% comuni serviti
Acciaio	431	50.289.899	85%	6.033	76%
Alluminio	442	46.895.852	79%	5.638	71%
Carta	983	56.200.000	95%	7.026	89%
Legno	365	41.793.856	71%	4.498	57%
Plastica	914	58.111.463	98%	7.583	96%
Vetro	488	57.536.000	98%	7.569	96%

# Analisi della proposta di Regolamento

La proposta della Commissione europea per un regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM (2022)677) persegue l'obiettivo di **promuovere la trasformazione verso un'economia circolare** attraverso requisiti di sostenibilità ed etichettatura armonizzati a livello dell'UE per gli imballaggi, nonché requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio. Nell'ambito del Green Deal, la proposta legislativa intende contribuire all'obiettivo generale della neutralità climatica per l'Europa entro il 2050.

Unionplast condivide le finalità di riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti da imballaggio e di mitigazione del fabbisogno di risorse naturali primarie attraverso la creazione di un mercato ben funzionante di materie prime secondarie.

I produttori di imballaggi in plastica hanno investito nella riciclabilità dei loro prodotti e nella ricerca di soluzioni innovative che combinano un'elevata efficienza dei materiali con un'elevata riciclabilità e l'uso di materiali riciclati. Con le nostre raccomandazioni di seguito, vogliamo contribuire al successo delle nuove proposte e alle migliori condizioni per la transizione delle imprese



trasformatrici e riciclatrici di materie plastiche, in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L'obiettivo dei nostri commenti è quello di creare un ambiente di mercato equo e dinamico che promuova l'uso razionale delle risorse e un'economia circolare efficiente dal punto di vista energetico dei materiali di imballaggio e prevenga il depistaggio ecologico, in particolare a scapito della protezione del clima.

Unionplast individua i seguenti punti fondamentali della proposta, evidenziandone la positività o al contrario la criticità, proponendo in tal caso possibili soluzioni alternative o di mitigazione.

### 1. Carenze nella valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto su cui si basa la proposta (SWD(2022) 384 parti 1 e 2) non soddisfa i requisiti fissati dalla stessa Commissione nel contesto dell'iniziativa per legiferare meglio. La valutazione d'impatto è stata accettata dal comitato per il controllo normativo della Commissione solo al secondo tentativo e solo con riserve perché contiene "lacune significative" (cfr. decisione del 30.9.2022). In particolare, non vi è un'analisi dei prerequisiti e dei rischi delle quote obbligatorie di contenuto riciclato (cfr. C. II.1. infra). Inoltre, alcune proposte della bozza non sono state nemmeno valutate nella valutazione d'impatto o addirittura contraddicono le raccomandazioni, come la modulazione dei canoni di licenza EPR in base al contenuto di riciclato o le quote di riutilizzo.



La nostra proposta: effettuare una valutazione di impatto complementare.

## 2. La scelta del Regolamento.

Il regolamento proposto si basa giustamente sulla base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, come lo era la direttiva precedente, poiché questo è l'unico modo per evitare normative nazionali divergenti e alle conseguenti difficoltà di adempimento in capo alle imprese.

## Criticità: l'eccessivo ricorso agli atti delegati.

Un regolamento con effetto diretto facilita l'applicazione di norme armonizzate sugli imballaggi nel mercato interno dell'UE e protegge il libero scambio di beni- principalmente imballati – da misure nazionali quali divieti, obblighi di etichettatura e requisiti di progettazione incoerenti. Tuttavia la definizione di alcuni importanti aspetti tra cui la "riciclabilità", "criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio", "deroghe al contenuto di riciclato", la modifica dell'Allegato V (artt. 6, 7, 22) non può essere lasciata ad atti delegati che generano incertezza nei confronti degli operatori tanto a livello temporale (configurandosi una sorta di delega in bianco su



aspetti essenziali) quanto di contenuto.

I numerosi atti delegati previsti dalla proposta di Regolamento consegnano agli operatori economici un quadro normativo estremamente incerto su materie di significativa importanza.

La scelta di attribuire alla Commissione il potere di emendare e precisare alcuni aspetti fondamentali della normativa pone problemi: 1) di metodo, in quanto denoterebbe una grave carenza di trasparenza del processo decisionale che potrebbe non coinvolgere gli operatori del settore destinatari del provvedimento; 2) di merito, in quanto, nonostante l'articolo 290 del TFUE preveda che gli atti delegati possano intervenire esclusivamente su "elementi non essenziali dell'atto legislativo", nella proposta in esame gli atti delegati andrebbero a disciplinare aspetti di estrema rilevanza (es: art. 22 – "Restrizioni all'uso dei formati di imballaggio").



La nostra proposta: anticipare gli atti delegati e lasciare un certo grado di flessibilità per gli Stati Membri.

Tutti gli atti delegati dovrebbero avere una tempistica quanto più vicina alla pubblicazione del Regolamento e dare alle imprese l'opportunità di avere voce in capitolo e adattarsi.

Riteniamo, inoltre, fondamentale lasciare maggiore libertà agli SM nella scelta del modello di gestione dei rifiuti, anche a seguito degli investimenti privati e pubblici (si pensi ai fondi PNRR per gli impianti di riciclo) effettuati nel corso degli anni, nonché delle competenze acquisite da parte degli operatori del settore.

## 3. La riduzione del consumo di imballaggi.

Unionplast condivide le finalità di riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi. Tuttavia, una revisione così gravosa del panorama normativo del packaging, colpendo così da vicino la nostra filiera, suscita non pochi dubbi anche in relazione al fatto che, in Italia, è stata recentemente recepita la Direttiva sulle plastiche monouso che aveva già profondamente innovato il settore.

Le finalità del Regolamento, inoltre, rischiano di essere vanificate da alcune disposizioni contenute nella proposta di Regolamento come la messa al bando degli imballaggi per ortofrutta in plastica per quantità inferiori a 1,5 kg i quali rappresentano, a ben vedere, uno degli esempi più virtuosi per il **contrasto del fenomeno del food waste**.

Occorre, a tal proposito, precisare che gli imballaggi alimentari assolvono a diverse funzioni lungo tutto il ciclo di vita degli alimenti: infatti, in tale settore, **il packaging serve a contenere**, **proteggere** (da danni meccanici e degradazione microbiologica), **conservare la qualità** (allungamento della shelf-life del prodotto), **commercializzare** (trasporto ed etichettatura) cibi ed alimenti, garantendone l'igiene e la sicurezza. Considerazioni, queste, valide per qualsiasi tipo di bene imballato.



Tra le altre cose, segnaliamo l'importanza delle funzioni di protezione, trasporto e conservazione degli imballaggi soprattutto se consideriamo la vocazione all'export delle imprese italiane (soprattutto PMI), vocazione che si caratterizza anche per la brandizzazione e personalizzazione del packaging possibile proprio grazie alla versatilità e alla capacità delle materie plastiche di assumere forme, colori e consistenze diverse. Il venire meno di queste ultime caratteristiche, potrebbe avere per effetto una minore accettazione da parte dei consumatori (cd. *Consumer acceptance*), espressamente prevista come requisito di prestazione dalla norma EN 13428 "Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la Composizione. Prevenzione per riduzione alla fonte". Pertanto, l'accettazione da parte dei consumatori dovrebbe essere inserita nell'elenco dei criteri per la progettazione e i gradi di prestazione di riciclo. In caso contrario, la proposta della Commissione porterebbe alla standardizzazione dell'imballaggio, limitando la differenziazione del marchio e, con essa, la presentazione dei prodotti, con evidenti ricadute sul valore aggiunto creato, poiché l'imballaggio non è solo un contenitore ma costituisce, specialmente nel settore degli alimenti e delle bevande, anche un elemento caratterizzante del marchio.

Inoltre l'imballaggio in plastica ha il grande vantaggio di essere leggero, anche a seguito dello sviluppo, negli anni, di soluzioni di packaging in grado di minimizzare l'impiego di materie prime, secondo quanto previsto dai requisiti essenziali degli imballaggi. La proposta secondo cui il peso e il volume dell'imballaggio devono essere mantenuti il più bassi possibile, tenendo conto della sua funzionalità (articolo 9), e che gli spazi vuoti consentiti negli imballaggi multipli, per il trasporto e il commercio elettronico dovrebbero essere limitati (articolo 21), contribuirà all'obiettivo di ridurre gradualmente i rifiuti da imballaggio. Grazie al loro peso ridotto e all'elevata funzionalità, gli imballaggi in plastica hanno un grande potenziale per il risparmio di materiale e la riduzione dei rifiuti di imballaggio.



La nostra proposta: il ricorso alla Life Cycle Analysis (LCA) e studi aggiornati.

Le misure del Regolamento non considerano in maniera adeguata il ruolo degli imballaggi nell'evitare la produzione dei rifiuti alimentari e della sicurezza degli stessi.

L'analisi dell'impatto ambientale del prodotto, infatti, dovrebbe essere svolta guardando all'intero ciclo di vita del prodotto attraverso il ricorso a studi LCA asseverati. L'impatto generato dal packaging deve essere messo in relazione con il vantaggio di poter ridurre lo spreco alimentare e di altri beni: infatti, l'imballaggio ha spesso un impatto limitato rispetto a quello del ciclo di vita del prodotto, la cui eventuale perdita per deterioramento, scadenza o rottura genera una elevato spreco di materiali ed energia, causando una emissione di CO2 maggiore di quella che l'eliminazione del suo imballo in plastica farebbe risparmiare.

Inoltre, è necessario che le analisi e gli studi prodromici siano aggiornati e concertati con tutti gli operatori di settore coinvolti e che siano basati su una metodologia LCA preventivamente condivisa, così come è previsto in analoghi interventi comunitari (settore auto)





#### 4. Il contenuto di riciclato.

L'art. 7 prevede obiettivi di contenuto di riciclato per gli imballaggi a partire dal 2030, sia per imballaggi sensibili al contatto (ovvero destinati al settore alimentare, cosmetico, farmaceutico ecc.), sia per altri imballaggi, con quote ulteriormente aumentate a partire dal 2040.

#### Criticità n.1: la carenza di materiale idoneo al contatto.

Per quanto riguarda gli imballaggi sensibili va osservato che il nuovo regolamento sulle plastiche riciclate destinate al contatto con alimenti (Reg. 1616/2022) riconosce come tecnologie di riciclaggio idonee solo quelle che prevedono l'uso del PET da riciclo post-consumo o l'uso di plastiche riciclate a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata.

L'uso di altre plastiche da riciclo, identificate dal nuovo regolamento come nuove tecnologie, prevede l'adozione di una procedura per il loro riconoscimento come tecnologie di riciclaggio idonee alquanto impegnativa, con un iter che può durare fino a 7 anni, e che non consentirà nel breve-medio periodo di disporre di sufficienti quantità di riciclato necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sul contenuto minimo di riciclato previsti dall'articolo 7.

Eccetto che per le bottiglie in PET, gli obiettivi di contenuto di riciclato non risultano perseguibili. Per il conseguimento degli obiettivi di contenuto di riciclato riguardanti gli imballaggi sensibili al contatto occorrerebbe fare ricorso al riciclo chimico. Ciò però comporta una serie di ostacoli, a cominciare dal fatto che non esistono ancora norme armonizzate (definizione di riciclo chimico, di materiali riciclati meccanicamente, rese del processo, requisiti dei materiali di input e di output) e che - soprattutto - non ha e non avrà una resa paragonabile a quella del riciclo meccanico. Se anche vi fossero quantitativi di plastiche post consumo sufficienti, mancherebbero gli impianti (in Italia sarebbero necessari almeno due impianti, uno al nord e uno al centro), ma non è ipotizzabile poterli costruire ed avviare in tempo per il termine del 2030 (sono necessari diversi anni solo per ottenere le autorizzazioni, e altri anni per la costruzione). Ma anche qualora gli impianti fossero operativi, a causa della scarsa resa del riciclo chimico per coprire la quota del 10% di materiale contact sensitive, non rimarrebbe sufficiente materiale per raggiungere complessivamente il traguardo del 55% di rifiuti da imballaggio in plastica riciclati (anche ipotizzando di raccogliere il 100% degli imballaggi e raggiungere rese altissime nel riciclo meccanico, infatti, rimarrebbe materiale sufficiente per raggiungere il 50% e non il 55%). Non risulta pertanto possibile rispettare contemporaneamente l'obiettivo di riciclare il 55% dei rifiuti di imballaggi plastici (con la resa tipica del riciclo meccanico) e l'obiettivo di incorporare il 10% ottenuto con il riciclo chimico. L'obiettivo non tiene conto delle rese di raccolta, selezione e riciclo chimico.







La nostra proposta (1): cancellare i requisiti di contenuto di riciclato e prevedere una sperimentazione.

L'obbligo della quota di riciclato, tranne che per le bottiglie in PET per bevande, va eliminato per tutti gli imballaggi "sensitive"

(alimenti, cosmetica, personal care, ecc.) realizzati in PET o in altri polimeri e sostituito con l'avvio di una fase sperimentale della durata di 3 anni, per modalità di riciclo, che consentano di impiegare plastiche riciclate provenienti dal riciclo di tali imballaggi a contatto con alimenti e bevande, rispettando le condizioni del Regolamento UE 2022/1616 del 15 settembre 2022. A questo proposito, è bene ricordare che per alcune tipologie di imballaggio a contatto con alimenti (come, ad esempio, le vaschette in R-PET, R-PS e R-XPS) la sperimentazione è già una realtà. Sarebbe quindi auspicabile che esperienze come le vaschette di cui sopra, rientrino nella fase di sperimentazione triennale. Solo dopo la sperimentazione - in particolare valutando i risultati della sperimentazione di nuove tecnologie che assicurano la decontaminazione dei materiali riciclati, nel rispetto delle prescrizioni del nuovo Regolamento – si potrà decidere come procedere.

Per tutti gli altri imballaggi in plastica, chiediamo un'efficace rete di sicurezza che protegga dai divieti di commercializzazione dovuti alla mancanza di disponibilità di idonei materiali riciclati in plastica e assicuri così importanti catene di approvvigionamento.



La nostra proposta (2): implementare il riciclo chimico.

La nostra industria ha aumentato negli ultimi anni, con una tendenza sempre in maggiore aumento, la qualità e i volumi del riciclo meccanico. Tuttavia, il progresso tecnologico ci ha permesso di sviluppare la tecnologia del c.d. riciclo chimico che è, di fatto, complementare a quella del riciclo meccanico.

In linea prospettica il ricicio chimico potrebbe andare a recuperare tutto cio che non puo essere valorizzato nel ricicio meccanico assicurando la piena circolarità dei prodotti in plastica.

Pertanto, auspichiamo non solo che non venga penalizzato il riciclo ma, anzi, venga valorizzata la tecnologia emergente del riciclo chimico che, quando pienamente operativa, potrà consentire l'uso di materiali riciclati a contatto con gli alimenti. Parallelamente, devono essere sviluppate a livello internazionale, tute le norme relative ai processi e ai materiali derivati dal riciclo chimico.



## Criticità n.2: la fonte di approvvigionamento.

La proposta di Regolamento in oggetto considera il solo materiale proveniente da rifiuti da imballaggio post-consumo quale fonte di approvvigionamento, distorcendo in modo artificioso (e senza considerare le peculiarità del materiale) le reali possibilità di circolarità delle materie plastiche. La proposta non considera che tali rifiuti da imballaggio raccolti in modo differenziato costituiscono un'imprescindibile fonte di materiale per numerose applicazioni finali, molte delle quali afferiscono alle categorie di prodotti acquistati nell'ambito del Green Public Procurement (edilizia, arredi, complementi, beni durevoli in generale) e per le quali è richiesto un contenuto di riciclato. I produttori di questi beni si vedrebbero negato l'accesso a materiali ben collaudati e utilizzati da anni per le proprie produzioni. Le filiere industriali di riciclo e trasformazione delle materie plastiche sono da decenni ben organizzate e integrate affinché i rifiuti plastici di qualsivoglia origine (pre e post consumo) siano valorizzati tramite la messa a punto di materiali riciclati formulati al fine di rendere al meglio nelle applicazioni finali. I prodotti in plastica, infatti, vengono realizzati con diverse tecnologie che consentono di dare al materiale le forme e le funzioni più disparate, dal sottile film da imballaggio o da copertura alla robusta tanica per il trasporto di liquidi, dalla vaschetta per la protezione di prodotti ortofrutticoli ai tubi per acqua e gas, e così via.

Ciascuno di questi processi produttivi genera una quantità di **ritagli o sfridi**, generalmente ben nota e correlata alla tecnologia di trasformazione. Ciò fa sì che **la proporzione tra riciclati post consumo e riciclati pre-consumo** impiegati dall'industria della trasformazione si mantenga **in linea di massima costante**. Ciò è ben evidente nel grafico sottostante (fa eccezione il 2020, fortemente influenzato dalla crisi pandemica).




Figura 1 - Impiego di riciclati plastici nella trasformazione italiana

Fonte: Plastic Consult per IPPR

La figura 1, inoltre, bene evidenzia il livello di <u>incorporazione di materiali plastici riciclati in nuovi prodotti raggiunto in Italia: 1.275.000 kton nel 2021, pari al 20% di tutte le plastiche impiegate dall'industria nazionale della trasformazione! Per comprendere meglio questo dato di eccellenza, si pensi che nella Comunicazione della Commissione europea relativa alla Plastic Strategy si riporta un dato medio europeo del 6% (Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, COM (2018)28).</u>



La sottostante figura 2 illustra, invece, i principali polimeri riciclati e i loro settori di applicazione.




Figura 2 – Polimeri riciclati impiegati in Italia nel 2021 e relative applicazioni

Fonte: Plastic Consult per IPPR

In particolare riteniamo che, soprattutto per quanto riguarda il **riciclo meccanico delle poliolefine** (o PO, ovvero i principali polimeri impiegati per la realizzazione di imballaggi) sia **imprescindibile avere una fonte di materiale in ingresso controllato**. A differenza del PET, non è facile distinguere poliolefine food contact in un flusso di raccolta post consumo, e attualmente non sono disponibili processi di riciclo "super clean" abbastanza sviluppati per le PO.

I processi di riciclo per la produzione di materiali riciclati a contatto con gli alimenti prevedono una serie di prove, dette challenge test. Tuttavia questi test, per le PO, non sono in grado di dare risposte adeguate in merito alla capacità di decontaminazione dei processi esistenti, pertanto l'unico modo razionale di affrontare il loro riciclo senza che si attui uno "spreco" delle loro caratteristiche in ottica di economia circolare, è controllare la fonte di provenienza.

In un sistema di approvvigionamento post industriale questo sarà certamente possibile.







La nostra proposta (3): prevedere anche i rifiuti plastici pre-consumo quale fonte di approvvigionamento.

Infatti, oltre a quanto sopra esposto, considerando che i volumi delle PO sono tre volte quelli del PET, ai fini della circolarità delle plastiche sarebbe molto conveniente dal punto di vista ambientale incrementare il loro riciclo valorizzandone il contenuto a valle anche quando provenienti da rifiuti post industriali.

I rifiuti industriali della trasformazione di materie plastiche sono puliti, già selezionati, idonei ad essere utilizzati per il miglioramento della qualità dei materiali riciclati. Inoltre non è quasi mai possibile evitarne la produzione, pertanto è importante che anche questi rifiuti trovino una valorizzazione sul mercato.

Anche dal punto di vista dei riciclatori italiani inserire il riciclo post industriale nel conto della quota di riciclo è una soluzione importante considerando che a fianco dei riciclatori medio-grandi di rifiuti post consumo, esistono centinaia di piccoli riciclatori specializzati nel trattamento di rifiuti post industriali.

Qualora venisse sollevata l'obiezione circa la possibilità che i rifiuti industriali siano prodotti ad hoc, sarebbe sufficiente legare la quota massima dei materiali da essi derivati alle proporzioni note per le diverse tecnologie.

#### 5. Il riutilizzo.

A nostro giudizio, la proposta di Regolamento incentiva un eccessivo ricorso al riuso che pone una serie di problematiche tecniche, economiche, ed ambientali.

In prima battuta, nella valutazione di impatto che accompagna la proposta si stima che il riutilizzo produrrà al 2030 una riduzione di 23 milioni di tonnellate di CO2 (ossia, meno di 3 milioni/anno da oggi al 2030). Il riciclo degli imballaggi in Italia in 25 anni ha evitato 150 milioni di tonnellate di CO2, ossia 6 milioni/anno, ossia più del doppio di quanto stimato sopra.

Le prescrizioni della proposta di Regolamento comporterebbero inoltre, tra le altre cose, l'utilizzo di **grandi quantità di energia** destinate alle operazioni di lavaggio, sterilizzazione e asciugatura degli imballaggi. Inoltre, questo tipo di preparazione per il riutilizzo comporta un **ingente utilizzo di acqua pulita**.

Evidenziamo ulteriormente che il mercato già si orienta verso il riuso, ove possibile, come nel caso delle cassette in ambito agricolo, le quali sono già ampiamente utilizzate dagli operatori. Tuttavia, in molti casi legati agli obiettivi di riutilizzo proposti, non è chiaro quali alternative riutilizzabili esistano sul mercato e come queste debbano essere valutate dal punto di vista ecologico ed economico. Alcuni degli imballaggi menzionati, come IBC e fusti, sono in linea di principio riutilizzabili, ma la loro idoneità al riutilizzo dipende fortemente



dal rischio di contaminazione in quanto possono essere a diretto contatto con merci pericolose. I riferimenti alla sola prevenzione dei rifiuti non sono quindi sufficienti per giustificare i requisiti di riutilizzabilità.

Segnaliamo, infine, che, in controtendenza rispetto a quanto previsto nel PPWR che privilegia l'acquisto di prodotti sfusi, l'andamento del mercato si sta orientando sempre di più verso l'acquisto di prodotti ortofrutticoli confezionati. Infatti, il consumatore percepisce il prodotto imballato come un alimento più sicuro, anche a seguito dello scoppio della pandemia.



La nostra proposta: valutare i reali impatti ambientali ed economici del riutilizzo vs riciclo.

La convenienza ecologica e la fattibilità economica devono essere esaminate nel loro insieme, in particolare includendo la logistica del trasporto e della pulizia, nonché i dati di restituzione e circolazione, e i sistemi di riutilizzo devono essere promossi in modo specifico solo in quei segmenti di mercato che possono essere considerati altamente vantaggiosi e senza che vengano scardinati i modelli virtuosi di riciclo realizzati ad esempio in Italia.

#### 6. Etichettatura e libera circolazione.

Il regolamento prevede (art. 11) un sistema di etichettatura armonizzato a livello comunitario. Uno scenario regolamentare uniforme in tutto il territorio UE dovrebbe permettere agli operatori economici di raggiungere **ambiziosi obiettivi di sostenibilità e circolarità a livello europeo**: l'idea di favorire la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico, semplificare l'attività operativa e l'elaborazione di strategie di mercato, dando dunque visibilità di medio e lungo periodo agli operatori economici e permettendo loro di investire nello sviluppo di nuove soluzioni di imballaggio sostenibili, riciclabili ed effettivamente riciclate, sfruttando le economie di scala, va senz'altro nella giusta direzione.

## Criticità: etichettature aggiuntive a livello nazionale.

La possibilità di libera circolazione per i prodotti conformi al Regolamento è ben chiarita all'art. 4, che consente, però, agli Stati Membri di introdurre ulteriori prescrizioni in materia di etichettatura.







#### La nostra proposta: volontarietà delle etichettature aggiuntive

Le eventuali ulteriori etichettature nazionali dovrebbero rimanere solo su base volontaria e non pregiudicare la possibilità della libera circolazione del prodotto (con relativo imballaggio) nel mercato comunitario.

## 7. La discriminazione ingiustificata verso le materie plastiche.

La discriminazione nei confronti della plastica porta al cosiddetto "depistaggio ambientale": il Regolamento proposto contiene misure che discriminano gli imballaggi in plastica rispetto agli imballaggi realizzati con altri materiali senza giustificazione. Ad esempio, le quote di riutilizzo (art. 26, comma 7) sono prese in considerazione solo per alcuni tipi di imballaggi in plastica. Se questo imballaggio è realizzato con altri materiali, non si applicano quote di riutilizzo. Inoltre, secondo la proposta, solo alcuni imballaggi secondari di plastica monouso devono essere vietati al dettaglio (art. 22 e allegato V), ma non gli imballaggi realizzati con altri materiali, senza alcuna giustificazione scientifica. Invece della prevista riduzione degli imballaggi monouso, queste distorsioni provocherebbero semplicemente un errore di orientamento verso imballaggi monouso non regolamentati realizzati con altri materiali, con un incremento in peso e in volume dei materiali necessari per realizzarli, nonché maggiori costi energetici legati alla loro produzione e al loro trasporto. Anche il bando di imballaggi ortofrutticoli in plastica sotto 1,5 kg, ad esempio, rischierebbe di produrre effetti ambientali avversi, causando un elevato deperimento dei prodotti freschi, nonché effetti indesiderati sulla loro circolazione verso altri Stati Membri o Paesi Terzi.



La nostra proposta: cancellazione dell'articolo 22 e dell'allegato V.

L'articolo 22 impone il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per le finalità elencati nell'Allegato V. Proponiamo di rimuovere i divieti previsti dall'Allegato V, in quanto non giustificati da alcuna valutazione di impatto ambientale.





## 8. L'introduzione di un sistema di deposito cauzionale.

L'introduzione di un deposito cauzionale obbligatorio per i contenitori per bevande monouso (art. 44) richiede ingenti risorse economiche, stimate in 2 miliardi di euro di investimento iniziale e 600 milioni di euro all'anno per la gestione del sistema. Il costo sarebbe quindi superiore a quello, attuale, della gestione di tutti i rifiuti da imballaggio in plastica e consentirebbe il passaggio dall'attuale tasso di raccolta del 70-75% a quello auspicato del 90%, con un aumento dei volumi raccolti di appena 70.000 tonnellate (per un costo stimato di 28.500 € a tonnellata).



La nostra proposta: deve essere consentito il mantenimento della raccolta senza deposito cauzionale.

In Italia i Consorzi deputati alla raccolta dei contenitori per bevande (COREPLA e CORIPET) stanno installando punti di raccolta selettiva per le bottiglie (le cd. "macchinette mangiaplastica") in affiancamento al sistema stradale esistente, e prevedono un aumento del tasso di raccolta delle bottiglie con investimenti nettamente inferiori a quelli prospettati con il deposito cauzionale.

